



Riunione del 4 Dicembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 19**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Andrea Ordine - Componente-Estensores

**16.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**  
- **MARIO MAURO, n.q. Presidente p.t. A.S.D. Nuovo Montona Cecilia**  
- **A.S.D. NUOVO MONTONA CECILIA, n.p. Presidente p.t.**  
- **REA SARA – atleta - LILLI EMANUELA - atleta- VICERE' VALERIA -  
atleta**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**Mario Mauro, nella qualità di Presidente della A.S.D. Nuovo Montona Cecilia**, per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, *ex Artt.16 Statuto FIPAV, nonché ex Art.19 R.A.T.,* consentito che gli atleti Sara Rea (matr. 1795807), Emanuela Lilli (matr.1795801) e Valeria Viceré (matr.1960647) partecipassero, durante il mese di settembre 2013, ad alcune sedute di allenamento con il sodalizio da lui rappresentato in difetto di consenso e nonostante la diffida dell'associato vincolante; con estensione del capo di incolpazione al sodalizio A.S.D. Nuovo Montona Cecilia per violazione degli artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art.2 del R.A.T. FIPAV e dell'art. 55,co.3, del Reg.Giur. FIPAV, per i fatti ascritti al suo Presidente.

- **Sara Rea** per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, *ex art.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T.,* nonché in violazione dell'art.30 R.A.T. FIPAV, partecipato, durante il mese di settembre 2013, ad alcune sedute di allenamento presso l'A.S.D. Nuovo Montana Cecilia in difetto del consenso dell'associato vincolante.

- **Emanuela Lilli**, per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, *ex art.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T.,* nonché in violazione dell'art.30 R.A.T. FIPAV, partecipato, durante il mese di settembre 2013, ad alcune sedute di allenamento presso l'A.S.D. Nuovo Montana Cecilia in difetto del consenso dell'associato vincolante.



**Valeria Viceré**, per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art.16 Statuto FIPAV ,19 R.A.T., nonché in violazione dell'art.30 R.A.T. FIPAV, partecipato, durante il mese di settembre 2013, ad alcune sedute di allenamento presso l'A.S.D. Nuovo Montana Cecilia in difetto del consenso dell'associato vincolante.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 4 Dicembre 2013 alla quale comparivano, il sig. Mario Mauro in proprio e n.q. di Presidente p.t. del sodalizio Nuovo Montana Cecilia, nonché le due atlete Emanuela Lilli e Valeria Vicerè personalmente avendo l'atleta Rea comunicato il proprio impedimento a comparire per motivi lavorativi.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale, nella persona dell'Avv. Tobia, che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno per ciascuno degli incolpati nonché della irrogazione di una multa di euro 200,00 a carico del sodalizio,
- udite le argomentazioni difensive delle parti;

Premesso che

- Con esposto del 24.9.2013 la società G.S.D. Torre Spaccata, in persona del Presidente pro tempore, lamentava alla Procura Federale la partecipazione delle atlete Sara Rea, Emanuela Lilli e Valeria Vicerè alle sedute di allenamento con altro sodalizio (ASD Nuovo Montana Cecilia), pur in costanza di vincolo sportivo con essa denunciante e nonostante espressa intimazione rivolta alla società al fine di non far allenare le suddette atlete in assenza di preventivo nulla osta;
- Dall'esame generale delle difese, scritte ed oralmente rese in sede di riunione, di tutti gli incolpati, gli addebiti non solo non risultano oggetto di contestazione, ma, di fatto, vengono candidamente ammessi;
- l'asserita non conoscenza della normativa regolamentare in materia di tesseramento e vincolo sportivo addotta dalle atlete, accompagnata dalla riferita "fiducia" (evidentemente mal) riposta nei consigli della dirigenza del sodalizio ASD Nuovo Montana Cecilia, non possono assurgere a comportamento scriminante dell'illecito disciplinare;
- così come nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza riferita dal Presidente incolpato della sussistenza di contatti "informali" intervenuti con il Presidente della società vincolante in ordine alla trattativa per la cessione delle atlete;
- sino alla effettiva formalizzazione del trasferimento - sia esso a titolo definitivo o a titolo temporaneo nella forma del prestito - o quantomeno sino a che non vi sia un'apposita autorizzazione/nulla osta del sodalizio che detiene il vincolo, l'atleta vincolato non può svolgere attività sportiva in favore di altro associato;



Secondo il disposto dell'art. 30 R.A.T., infatti, *"Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante."*

Nella fattispecie in esame, tuttavia, appare opportuno effettuare una differenziata valutazione del contegno tenuto dalle atlete rispetto a quello posto in essere dal Presidente del sodalizio ASD Nuovo Montona Cecilia.

Mentre le prime, infatti, hanno sicuramente peccato di ingenuità e superficialità allenandosi presso altro sodalizio in assenza di autorizzazione nell'erroneo convincimento che la mancata convocazione da parte della società vincolante – segno evidente di disinteresse legittimante l'attivazione della apposita procedura di svincolo per giusta causa da inoltrare alla competente Commissione giurisdizionale (CTA) – potesse intendersi quale manifestazione tacita di consenso, appare connotato da maggiore gravità il contegno del Presidente del sodalizio incolpato che ha confessato di essere perfettamente a conoscenza della sussistenza del vincolo in capo alle tre atlete a cui ha ugualmente consentito di allenarsi nella speranza di riuscire a formalizzare in tempi brevi il trasferimento.

In entrambi i casi, tuttavia, deve apprezzarsi, nella applicazione delle sanzioni (già correttamente richieste in misura contenuta dall'Ufficio della Procura Federale) il comportamento processuale altamente collaborativo di tutti gli incolpati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Mario Mauro n.q. Presidente p.t. A.S.D. Nuovo Montona Cecilia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed al sodalizio A.S.D. Nuovo Montona Cecilia la multa di euro 100,00.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone, altresì, di infliggere a carico di ciascuna delle atlete Sara Rea, Emanuela Lilli e Valeria Vicerè la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici a decorrere dall'affissione all'albo del presente comunicato.

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

Roma, 16 Dicembre 2013